SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2240

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore REGIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 1995

Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, in materia di confezionamento del pane precotto surgelato

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Questo disegno di legge nasce dall'esigenza di riaffermare il primato legislativo del Parlamento, in quanto si ritiene di incredibile gravità il fatto che una incauta circolare inviata in data 30 maggio 1995 a tutti gli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato da un incompetente (per usare un eufemismo) alto funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Direzione della produzione industriale), in merito alla commercializzazione del pane precotto surgelato, possa interpretare *contra legem* l'articolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, (legge comunitaria 1993), che ha modificato l'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580.

L'articolo di legge richiamato, al comma 4, prevede per il pane ottenuto mediante completamento di cottura del prodotto parzialmente cotto, surgelato o non, la distribuzione e la messa in vendita previo confezionamento ed etichettatura riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco, e con le indicazioni necessarie ad informare il consumatore sulla natura del prodotto.

Inoltre l'articolo 1, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti, definisce il prodotto alimentare preconfezionato come «l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata». Lo stesso articolo alla lettera *d)* definisce inoltre il prodotto alimentare preincartato come «l'unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di vendita».

È quindi evidente che trattasi di due ipotesi del tutto diverse.

Invece la suddetta circolare, in aperto contrasto con il principio della gerarchia tra le fonti che stabilisce che una norma di grado inferiore non può mai modificare la norma di grado superiore, stabilisce che il pane precotto surgelato può essere preincartato, in aperta violazione della legge che prevede che tale tipo di prodotto debba esssere preconfezionato.

È quindi d'obbligo sia per tutelare la salute dei consumatori che per evitare ambiguità interpretative da parte degli operatori del settore, pervenire ad un'interpretazione autentica del testo legislativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, le parole: «previo confezionamento» si interpretano nel senso che il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, è un alimento preconfezionato destinato ad essere presentato ai consumatori fornito dell'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita. Questo imballaggio avvolge il prodotto in modo tale che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.